

**REGOLAMENTO ITALCERT
per
ECOMUVI DISCIPLINARE
DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER LA
CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI
AUDIOVISIVE**

**DOCUMENTO RMUVI
FEBBRAIO 2022**

INDICE

1	SCOPO E PREMESSA	3
2	AVVIO DELLA PRATICA	3
2.1	<i>Richiesta di offerta</i>	3
2.2	<i>Luoghi di esecuzione dell'ispezione</i>	3
2.3	<i>Accettazione dell'offerta</i>	3
3	ESECUZIONE DEGLI ISPEZIONE – PRINCIPI GENERALI	4
3.1	<i>Modalità operative di effettuazione delle ispezioni</i>	4
4	RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE	5
5	RILASCIO DEL CERTIFICATO E INSERIMENTO NEL REGISTRO	5
5.1	<i>Emissione del certificato</i>	5
5.2	<i>Utilizzo del marchio di certificazione e iscrizione al registro</i>	5
6	RICORSI	5
7	RECLAMI	6
8	NOTE e ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO	6
9	RISERVATEZZA E DATA PROTECTION	6

Rev.	Sintesi delle modifiche	Redatto	Approvato
3	Revisione generale – Edizione 2022 Disciplinare ECOMUVI	F. Banfi (Direttore Tecnico)	R. Cusolito (Amministratore Delegato)

1 SCOPO E PREMESSA

Il presente Regolamento stabilisce le modalità seguite da ITALCERT SRL per la gestione delle attività di ispezione a fronte del **ECOMUVI Disciplinare di sviluppo sostenibile per la certificazione delle produzioni audiovisive** (in seguito indicato come *Disciplinare ECOMUVI*) per il rilascio di certificato di ispezione per lo sviluppo sostenibile delle produzioni audiovisive (in seguito indicati come *PRODUZIONE*). ITALCERT è l'organismo che rilascia la certificazione (in seguito indicata come ITALCERT) sulla base della norma ISO 17020, nella edizione corrente delle proprie procedure di certificazione ed avendo come riferimento normativo di prodotto il *Disciplinare ECOMUVI*.

ITALCERT è autorizzato da Tempesta, in via esclusiva, a certificare che le Produzioni siano conformi al *Disciplinare ECOMUVI*.

Nell'ambito della suddetta certificazione in particolare Tempesta srl (<https://www.ecomuvi.eu/>) è proprietaria del *Disciplinare ECOMUVI* e del logo di certificazione "ECOMUVI".

2 AVVIO DELLA PRATICA

2.1 Richiesta di offerta

Qualsiasi cliente può richiedere un'offerta per l'iter di emissione del certificato di ispezione. Per predisporre l'offerta sono necessarie alcune informazioni, che il cliente deve mettere a disposizione di ITALCERT.

Il cliente deve definire a quale Produzione Audiovisiva intende applicare il *Disciplinare ECOMUVI* (es. titolo, regia, durata in settimane, dimensione, periodo di produzione, orari ecc...). Tali indicazioni verranno esplicitate dal Gruppo di Ispezione di ITALCERT sul Rapporto di Riunione di Chiusura dell'Ispezione e compariranno nel certificato rilasciato da ITALCERT.

A seguito della richiesta di certificazione ITALCERT emette un'offerta che comprende una parte relativa al programma di ispezione e una relativa agli importi previsti, redatta in base alle informazioni ricevute dal cliente; nel caso in cui le informazioni trasmesse risultassero inesatte, ITALCERT effettuerà un nuovo riesame della pratica e, se opportuno, un aggiornamento del programma di ispezione e delle condizioni economiche.

Nell'offerta è previsto il pre-requisito che il cliente assolva agli obblighi di utilizzo del *Disciplinare* con la proprietaria dello stesso ovvero Tempesta srl.

2.2 Luoghi di esecuzione dell'ispezione

L'ispezione verrà svolta presso tutte le sedi di produzione o un campione di esse in base alla dimensione della produzione stessa, ovvero dove vengono attuati i processi di ecosostenibilità oggetto di applicazione del *Disciplinare ECOMUVI*.

Le sedi previste vengono evidenziate nell'offerta di certificazione predisposta, che si basa sulle informazioni ricevute dal cliente. Laddove emergesse la necessità di effettuare l'ispezione ad ulteriori sedi successivamente all'inizio dell'iter di certificazione a causa di una non corretta comunicazione da parte del cliente delle attività oggetto di certificazione o di successive modifiche ITALCERT potrà, a suo giudizio, applicare una maggiorazione del tempo di ispezione; tale estensione si configurerà come ispezione aggiuntiva a titolo oneroso per il cliente.

2.3 Accettazione dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta da parte del cliente richiede la trasmissione della *domanda di avvio iter* allegata all'offerta stessa, a seguito della quale viene aperta l'attività.

La presentazione della domanda di certificazione e l'accettazione dell'offerta comportano l'accettazione implicita del presente regolamento.

In assenza della domanda di certificazione ITALCERT non potrà rilasciare al cliente il certificato di ispezione.

Qualora il Cliente dovesse accettare l'offerta e sottoscriverla ma non fosse disponibile all'effettuazione delle ispezioni, ITALCERT potrà chiudere la pratica entro 90 giorni. Nulla sarà dovuto da ITALCERT e dall'Organizzazione - cliente.

3 ESECUZIONE DEGLI ISPEZIONE – PRINCIPI GENERALI

3.1 Modalità operative di effettuazione delle ispezioni

La definizione delle date di effettuazione delle ispezioni viene concordata dalla segreteria di ITALCERT con il cliente, in base alle disponibilità del cliente e degli ispettori incaricati.

Le date di attuazione dell'ispezione e la composizione del gruppo di ispezione vengono comunicate formalmente (e-mail) al cliente. Il cliente ha il diritto di chiedere la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Ispezione, entro un tempo definito, qualora esistano motivati conflitti di interesse.

Circa 5 giorni prima dell'ispezione ITALCERT trasmette al cliente un piano di ispezione, con il dettaglio operativo, indicando la sequenza delle attività, correlate ai processi e/o agli aspetti ambientali del sistema di gestione nonché ai requisiti normativi di riferimento. Il piano prevede sempre una riunione di apertura, in occasione della quale il cliente può richiedere chiarimenti o proporre eventuali modifiche operative al piano. Il piano prevede inoltre sempre una riunione di chiusura, durante la quale il Gruppo di Ispezione presenta i risultati dell'ispezione.

Nel corso dell'ispezione il Gruppo di Ispezione raccoglierà le informazioni necessarie per esprimere il proprio giudizio sul rispetto dei criteri stabiliti nel *Disciplinare ECOMUVI* oggetto di certificazione.

Ciò può includere:

- esame della documentazione del cliente
- interviste con il personale
- valutazione di esempi di attività svolta in precedenza (su base documentale) o di attività in essere in occasione dell'ispezione

Il Cliente dovrà assicurare al Gruppo di Ispezione la possibilità di esaminare esempi di attività svolta per tutti i processi/azioni su cui si basa la certificazione.

Per tale motivo il Cliente deve garantire l'accesso a tutti i suoi reparti e la possibilità di intervistare ogni persona addetta ad attività connesse con la certificazione richiesta.

Il Cliente dovrà garantire la presenza di una guida in sede di ispezione, ovvero una persona designata dal cliente stesso per assistere il gruppo di ispezione.

Al termine di ogni ispezione il Responsabile del Gruppo di Ispezione rilascia un rapporto (denominato in sigla "RRC") in cui vengono formalizzate le risultanze di ispezione sulla base del punteggio di performance ambientale del prodotto audiovisivo (PEF %) conseguito in relazione alle classi prestazionali espresse dal Disciplinare ECOMUVI.

Per le produzioni audiovisive di medio/grande complessità il punteggio minimo per il conseguimento della certificazione è pari al 25% del punteggio massimo disponibile considerando in tal senso, la media delle medie di ogni area oggetto di valutazione.

Per le produzioni audiovisive di piccola complessità (es. corti/documentari), il punteggio minimo per il conseguimento della certificazione stante la riduzione degli item obbligatori è pari al 50% del punteggio massimo disponibile, considerando in tal senso la sola sommatoria degli item applicabili e la media delle medie di ogni area oggetto di valutazione.

Il Set dell'audiovisivo oggetto di certificazione in base alla percentuale di PEF raggiunta avrà riportato sul documento di certificazione uno dei loghi sotto riportati in coerenza con la performance raggiunta.

	PUNTEGGIO PEF	LOGO CONFERITO DI CERTIFICAZIONE
PEF IN PERCENTUALE (%)	25-79 %	
	80-100 % Punteggio e logo d'eccellenza	

4 RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ISPEZIONE

Il certificato di ispezione ha una data di emissione e segue la produzione audiovisiva.

Non sono previste visite di sorveglianza, rinnovo e/o modifiche al certificato di ispezione in quanto il certificato è legato ad un momento temporale coincidente con le attività di produzione dello specifico prodotto audiovisivo.

L'utilizzo del certificato o sua pubblicizzazione sono atti vietati prima dell'emissione del certificato. ITALCERT, accertato l'uso scorretto della certificazione, prende le misure atte ad impedirlo ed a salvaguardare, anche tramite pubblicazione, i propri interessi (diffida, revoca della certificazione, azioni legali).

5 RILASCIO DEL CERTIFICATO E INSERIMENTO NEL REGISTRO

5.1 Emissione del certificato

Il certificato di ispezione emesso riporta le seguenti indicazioni:

- Numero univoco del certificato
- Nome della produzione audiovisiva (film, documentario, ecc)
- Nome e Cognome del regista
- Casa di produzione
- Riferimento allo standard – *Disciplinare Ecomuvi* edizione XXXXXX
- Livello e % PEF
- Principali risultati ambientali (nell'allegato 1)
- Data di emissione.

5.2 Utilizzo del marchio di certificazione e iscrizione al registro

L'emissione del certificato comporta automaticamente l'iscrizione al registro delle PRODUZIONI AUDIOVISIVE ISPEZIONATE, che viene gestito e aggiornato da ITALCERT.

ITALCERT rilascia un certificato di ispezione alla produzione attestante l'esito della verifica.

Non è previsto né autorizzato l'utilizzo del logo di ITALCERT in relazione alla certificazione oggetto del presente regolamento.

TEMPESTA S.r.l., conseguentemente alla certificazione rilasciata da ITALCERT, potrà o direttamente rilasciare il LOGO "ECOMUVI" o delegare ITALCERT a farlo.

Il Logo suddetto è di proprietà esclusiva di TEMPESTA S.r.l.

La Casa di Produzione che ha certificato il prodotto audiovisivo certificato può utilizzare il LOGO "ECOMUVI" secondo le regole di utilizzo definite dal proprietario ovvero da TEMPESTA S.r.l.

In nessun modo ITALCERT è responsabile del corretto utilizzo da parte della Casa di Produzione che ha certificato il prodotto audiovisivo certificato in quanto il LOGO "ECOMUVI" è rilasciato e di proprietà esclusiva di TEMPESTA S.r.l.

6 RICORSI

La Casa di Produzione proprietaria del prodotto audiovisivo certificato può fare ricorso in autotutela contro una decisione presa da ITALCERT in relazione all'ispezione mediante comunicazione scritta, da trasmettersi mediante raccomandata e/o PEC. Per essere ammissibile, il ricorso deve:

- a) contenere una descrizione della decisione che viene contestata
- b) una chiara e dettagliata motivazione a supporto del ricorso stesso
- c) essere trasmesso ad ITALCERT entro 45 giorni dalla data di comunicazione della decisione oggetto del ricorso.

Al ricevimento del ricorso ITALCERT comunica formalmente entro 7 giorni alla Casa di Produzione proprietaria del prodotto audiovisivo certificato se il ricorso è stato giudicato ammissibile o meno e, in caso di ammissibilità, la data entro la quale verrà presa una decisione (massimo 30 giorni dal ricevimento del ricorso).

I ricorsi ammissibili vengono valutati da un Comitato, indipendente rispetto al personale coinvolto nelle ispezioni.

Le decisioni prese in merito al ricorso da parte del Comitato, sulle quali non è possibile presentare ulteriore ricorso, vengono comunicate al cliente mediante lettera raccomandata e/o PEC.

7 RECLAMI

La Casa di Produzione proprietaria del prodotto audiovisivo certificato può presentare un reclamo a ITALCERT per le attività svolte.

I reclami vengono gestiti da ITALCERT in modo formale se pervenuti in forma scritta (lettera o e-mail); i reclami giunti in forma verbale verranno gestiti in modo documentato se ritenuto opportuno.

La gestione del reclamo prevede:

- a) risposta scritta (lettera o e-mail) entro 7 giorni dal ricevimento del reclamo, con l'analisi del reclamo ed eventuali azioni previste per la sua gestione, con la relativa tempistica;
- b) risposta scritta (lettera o e-mail) al completamento delle azioni previste.

8 NOTE e ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è di proprietà esclusiva di ITALCERT e ne è vietata la riproduzione e/o l'estrapolazione di parti senza un'autorizzazione scritta da parte di ITALCERT.

Il richiedente l'attività di ispezione con la sottoscrizione del presente Regolamento accetta che lo stesso sia obbligo contrattuale tra le parti e quindi connesso alla domanda di avvio attività connessa all'offerta emessa.

9 RISERVATEZZA E DATA PROTECTION

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di **Data Protection** i dati personali forniti dal Richiedente a ITALCERT saranno trattati da ITALCERT (personale interno e collaboratori/professionisti esterni coinvolti- questi ultimi designati responsabili esterni al trattamento dei dati) esclusivamente al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali e della gestione del servizio. In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati personali del Cliente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per ITALCERT di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico (ad esempio: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, nominativo delle persone di riferimento, numeri di telefono e fax, indirizzi email) vengono raccolti e trattati da ITALCERT con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile. I dati relativi ai prodotti/servizi (Rapporti e Verbali di Verifica di Ispezione, ecc.) vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti a ITALCERT in qualità di Organismo di Ispezione.

In sede di contrattualizzazione al Cliente viene consegnata l'informativa a fronte del Regolamento UE 679/2016 e della normativa italiana applicabile in materia di **Data Protection** a seguito della quale il Cliente può prestare il proprio consenso al trattamento dei dati. In questa sede non si dettagliano tutte le informazioni ivi reperibili.

Si ricorda che:

- il "Titolare del trattamento" è ITALCERT S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante, con sede in Viale Sarca 336, Milano.

- Il Richiedente ha diritto, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da ITALCERT, a puro titolo di esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano ITALCERT alla conservazione di determinate informazioni.

Data, _____

Timbro e Firma del rappresentante legale della Casa di Produzione
